



COMUNE DI AVIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO AREA ATTREZZATA DI SOSTA PER CAMPER e ROULOTTE IN PIANCAVALLO

ART. 1

L'Area attrezzata di sosta per camper è stata istituita con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera H) del D. Lgs.285/1992.

ART.2

L'accesso dei camper e delle roulotte all' Area è a pagamento.

La tariffa giornaliera è annualmente verificata e, se del caso, rideterminata dalla Giunta Comunale nell'ambito dell'approvazione del bilancio di previsione e della connessa ricognizione - definizione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

La tariffa è di 13.00 € e comprende il carico dell' acqua, quando possibile, l'uso del bagno, lo scarico e l'utilizzo di uno spazio di sosta consentita, l'attacco e l'utilizzo della colonnina e cioè l'erogazione di corrente elettrica con la potenza max 800 w.

ART. 2 bis

A richiesta dell'utenza sono disponibili, a cura del gestore e a pagamento, ulteriori servizi alla persona quali: servizi igienici, docce, lavanderia e asciugatura.

ART. 3

Il parcheggio è riservato ai camper e alle roulotte senza il traino.

E' vietato il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dai camper ad eccezione di ciclomotori in dotazione e mezzi di traino delle roulotte, per il solo accesso all'area.

E' ammessa la circolazione di biciclette in dotazione al camperista/roulottista.

La sosta massima consentita è di sette giorni.

Prima di accedere all'area attrezzata, il camperista deve presentarsi alla DIREZIONE per espletare le operazioni di accettazione consistenti nella consegna dei documenti di identità, nelle registrazioni d'ingresso e nell' accertamento del numero delle persone presenti a bordo.

La DIREZIONE consegna al camperista/roulottista il PASS CAR che deve essere restituito alla partenza. E' poi consegnata una chiave per attivare l'utenza elettrica. Essa riporta il numero della piazzola - presa individuata.

L'assegnazione delle piazzole è di esclusiva competenza della DIREZIONE e viene effettuata sulla base di insindacabili esigenze di servizio. E' vietato spostarsi dalle piazzole assegnate senza la preventiva autorizzazione da parte della DIREZIONE.

L'ingresso nell' Area comporta la piena accettazione e il dovere di osservare il presente REGOLAMENTO.

ART. 4

Il PASS CAR consegnato dalla Direzione deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile sul parabrezza anteriore del camper o su un finestrino laterale.

ART. 5

Alla partenza il camperista deve attendere il risultato del "controllo-piazzola" da parte della DIREZIONE per verificare che non vi siano stati danneggiamenti alle strutture o agli impianti durante la permanenza. Le spese connesse ad eventuali danni accertati sono accolte all'utente.

ART. 6

L' Area attrezzata non è custodita. La DIREZIONE è esonerata, pertanto, da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che si verificassero all'interno dell'Area. Così per i furti subiti dagli utilizzatori dell' Area.

L'arrivo per l'accreditamento è consentito nei seguenti orari: 08:30 – 12:00 // 14:30 – 18:30.

ART. 7

E' obbligatorio rispettare il silenzio dalle ore 24:00 alle ore 07:00.

E' assolutamente vietato l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area.

Esclusa la veranda del camper, è vietato installare tende o manufatti precari.

All'interno dell'Area è vietato ogni genere di gioco (in particolare, il gioco con palloni od oggetti da lancio) che possa arrecare danno o molestie, nonché l'uso di gruppi elettrogeni.

Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone; quanti li accompagnano devono tenere al guinzaglio i cani e raccogliere i bisogni.

E' vietato lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori dell'apposito pozzetto e l'uso di detergenti contenenti formaldeide e fosfati.

ART. 8

Laddove la temperatura lo consenta, è permessa l'utilizzazione dell'acqua per scopi igienico-sanitari ed alimentari. Essa non può essere utilizzata né per lavare il camper né per usi personali (es. docce).

E' permesso applicare alla presa dell'acqua all'interno dell'Area tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan. L'uso delle tubazioni non deve, comunque, ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

ART. 9

L' utilizzo della presa di corrente elettrica è consentito per la sola ricarica delle batterie dei veicoli.

Se l'utilizzo della presa di corrente elettrica eccede le potenzialità, la riapertura dell'utenza può avvenire solo mediante il prelievo di un'ulteriore chiavetta che consente il riarmo della corrente. Non è consentito manomettere altre apparecchiature all'interno della colonnina.

ART. 10

Inoltre, all'interno dell' Area è assolutamente vietato

- lo scavo di buche,
- l'asportazione o il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale,
- il lavaggio e lo stendimento di panni fuori della veranda,
- la sosta prolungata dei camper con il motore acceso.

ART. 11

E' poi vietato sostare lungo il viale interno o, comunque, in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E', altresì, vietato sostare in prossimità dell'accesso all' area in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.

ART. 12

Devono essere osservate le disposizioni vigenti sul territorio del Comune di Aviano a proposito della raccolta differenziata dei rifiuti. E' vietato depositare rifiuti solidi al di fuori degli appositi cassonetti. Dopo l'uso il pozzetto e l'area circostante devono essere puliti con un getto d'acqua. Deve essere mantenuto il decoro.

ART. 13

E' vietato lo scarico dei rifiuti organici o delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi cassonetti/pozzetto.

ART. 13 bis

All'esterno dell'area attrezzata di sosta per i camper e roulotte, in tutta la località di Piancavallo, è vietato ai camper ed alle roulotte il campeggio e l'attendamento che si verificano ogni qual volta il veicolo non poggi sul suolo salvo che con le ruote e occupi comunque la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro

ART. 14

Chi reca disturbo e chi, in generale, assume comportamenti impropri è allontanato dall'area a insindacabile giudizio della DIREZIONE. Inoltre, segue la segnalazione alle pubbliche autorità, nel caso in cui il comportamento possa aver recato un danno materiale o costituito violazione amministrativa o penale.

ART. 15

La violazione di quanto disposto dall'art. 13 comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992: da € 78,00 a € 311,00.

Il transito e la sosta dei veicoli a motore non autorizzati, comporta la sanzione di cui all'art. 7 cc. 9 e 14 del C.d.S.

Ogni altra infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 D.Lgs. 267/2000).

La polizia locale è incaricata dei controlli e dell' applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 16

Il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 10.12.2008, poi modificato con deliberazione consiliare n. 74 del 02.12.2009 è abrogato con effetto dall' entrata in vigore del presente.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 24.11.2010

INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 26.09.2011 (art. 13bis)